

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)¹

142.20

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° dicembre 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002³,
decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.

² Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

³ Ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 2001⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

RU 2007 5437

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

² RS 101

³ FF 2002 3327

⁴ RS 0.142.112.681

⁵ RS 0.632.31. Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Prot. del 21 giu. 2001, il quale è parte integrante dell'Acc.

⁴ Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.⁶

⁵ Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1 numero 1.⁷

Capitolo 2: Principi dell'ammissione e dell'integrazione

Art. 3 Ammissione

¹ L'ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un'attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e socio-politico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

² Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

³ Nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

Art. 4 Integrazione

¹ L'integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

² L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

³ L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.

⁴ Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.

⁶ Introdotta dall'art. 127 qui avanti. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c; FF **2007** 7149).

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c; FF **2007** 7149).

Capitolo 3: Entrata e partenza

Art. 5 Condizioni d'entrata

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- a. dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;
- b. deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
- c. non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e
- d.⁸ non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale (CP)⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰ (CPM).

² Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d'entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali.¹¹

⁴ Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.¹²

Art. 6 Rilascio del visto

¹ Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all'estero o da un'altra autorità designata dal Consiglio federale.

² In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all'estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)¹³ o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a seconda della sfera di competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a nome del DFAE.¹⁴

⁸ Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁹ RS **311.0**

¹⁰ RS **321.0**

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3539, FF **2019** 171).

¹² Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5405 art. 2 lett. a).

¹³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

^{2bis} Contro una decisione secondo il capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni all'autorità che ha emanato la decisione (SEM o DFAE). L'articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa si applica per analogia.¹⁶

³ Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.¹⁷

Art. 7¹⁸ Passaggio di confine e controlli al confine

¹ L'entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen.

² Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64.¹⁹

³ Se, secondo gli articoli 27, 28 o 29 del codice frontiere Schengen²⁰, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.²¹

Art. 8²²

¹⁵ **RS 172.021**

¹⁶ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (RU **2010** 2063; FF **2009** 3629). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023, FF **2013** 2195).

¹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5405 art. 2 lett. a).

¹⁸ Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5405 art. 2 lett. a).

¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

²⁰ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

²¹ Introdotto dall'all. al DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (RU **2008** 5629 5405 art. 2 lett. b; FF **2007** 7149). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

²² Abrogato dall'art. 127 qui avanti, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5405 art. 2 lett. a).

Art. 9 Competenza in materia di controllo al confine

¹ I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.

² D'intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell'area di confine.

Capitolo 4: Obbligo del permesso e di notificazione**Art. 10** Soggiorno senza attività lucrativa

¹ Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

² Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell'entrata in Svizzera all'autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l'articolo 17 capoverso 2.

Art. 11 Soggiorno con attività lucrativa

¹ Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

² È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

³ Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere chiesto dal datore di lavoro.

Art. 12 Notificazione

¹ Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

² Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l'autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

³ Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione

¹ All'atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

² L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

³ La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità competente.

Art. 14 Deroghe all'obbligo del permesso e di notificazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all'obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.

Art. 15 Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all'autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l'estero.

Art. 16 Notificazione in caso di alloggio a pagamento

Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all'autorità cantonale competente.

Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

¹ Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero.

² Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.

Capitolo 5: Condizioni d'ammissione

Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18 Esercizio di un'attività lucrativa dipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se:

- a. l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera;
- b. un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e
- c. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25.

Art. 19 Esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se:

- a. l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera;
- b. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività;
- c.²³ dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e
- d.²⁴ sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.

Art. 20 Misure limitative

¹ Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l'esercizio di un'attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.

² Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.

³ La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell'interesse dell'economia svizzera.

Art. 21 Priorità

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.

² Sono considerati lavoratori indigeni:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. i titolari di un permesso di domicilio;
- c. i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa;
- d.²⁵ le persone ammesse provvisoriamente;

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

²⁴ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

²⁵ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

e.²⁶ le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa.

³ In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.^{27 28}

Art. 21a²⁹ Misure riguardanti le persone in cerca d'impiego

¹ Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali.

² Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche.

³ Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L'accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.

⁴ Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d'impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento.

⁵ I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.

⁶ Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d'esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professio-

²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

²⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5957; FF **2010** 351 367).

²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

nali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

⁷ Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l'introduzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

⁸ Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure.

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

Art. 23 Condizioni personali

¹ Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

² All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:

- a. investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;
- b. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
- c. persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;
- d. persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;
- e. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico.

Art. 24 Abitazione

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni.

Art. 25 Ammissione di frontalieri

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliere unicamente se:

- a. fruiscie di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e
- b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

² Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.

Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell'interesse dell'economia svizzera.

² Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Art. 26a³⁰ Ammissione di consulenti e insegnanti

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d'origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24:

- a. ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; e
- b. è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.

² Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa

Art. 27 Formazione e formazione continua³¹

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se:³²

- a.³³ la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa;
- b. vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;
- c. dispone dei mezzi finanziari necessari; e

³⁰ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

³¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

³² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

³³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

d.³⁴ possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste.

² Per i minorenni, dev'essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.

³ La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.³⁵

Art. 28 Redditi

Lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se:

- a. ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale;
- b. possiede legami personali particolari con la Svizzera; e
- c. dispone dei mezzi finanziari necessari.

Art. 29 Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.

Art. 29a³⁶ Ricerca di un impiego

Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all'aiuto sociale.

Sezione 3: Deroche alle condizioni d'ammissione

Art. 30

¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

- a. disciplinare l'attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un'attività lucrativa (art. 46);
- b. tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;

³⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero (RU **2010** 5957; FF **2010** 351 367). Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

- c. disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
- d. proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
- e.³⁷ disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell'ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;
- f. consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
- g.³⁸ agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;
- h. semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
- i.³⁹ ...
- j.⁴⁰ consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un'organizzazione riconosciuta;
- k. agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
- l. disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della L del 26 giu. 1998⁴¹ sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

Sezione 4: Apolidi

Art. 31

¹ Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocennale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6715; FF **2011** 1).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

³⁹ Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5957; FF **2010** 351 367).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

⁴¹ RS **142.31**

² Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all'articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 8.

³ Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁴² o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁴³, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. L'articolo 61 LAsi⁴⁴ si applica per analogia.⁴⁵

Capitolo 6: Regolamentazione del soggiorno

Art. 32 Permessi di soggiorno di breve durata

¹ Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

² Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

³ Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi gravi.

⁴ Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.

Art. 33 Permessi di dimora

¹ Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.

² Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

³ È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1⁴⁶.

⁴ In caso di rilascio e di proroga del permesso di dimora, la durata di validità del permesso è determinata prendendo in considerazione l'integrazione dello straniero.⁴⁷

⁵ Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.⁴⁸

⁴² RS 311.0

⁴³ RS 321.0

⁴⁴ RS 142.31

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

⁴⁶ Nuovo rimando giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 34 Permessi di domicilio

¹ Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

² Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:

- a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;
- b. non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o 63 capoverso 2; e
- c. è integrato.⁴⁹

³ Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

⁴ Il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.⁵⁰

⁵ I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4.⁵¹ I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.⁵²

⁶ Il permesso di domicilio revocato conformemente all'articolo 63 capoverso 2 e rimpiazzato da un permesso di dimora può essere rilasciato nuovamente al più presto cinque anni dopo la revoca, sempre che lo straniero sia ben integrato.⁵³

Art. 35 Permessi per frontalieri

¹ Il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

² Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all'estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.

³ Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5957; FF **2010** 351 367).

⁵² Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁴ Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.

Art. 36 Luogo di residenza

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

Art. 37 Trasferimento della residenza in un altro Cantone

¹ Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.

² Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.

³ Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.

⁴ Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.

Art. 38 Attività lucrativa

¹ Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d'impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

² Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego.

³ Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

⁴ Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri

¹ Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

² Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d'impiego.

³ Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro

¹ I permessi di cui agli articoli 32–35 e 37–39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).

² Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio a un'attività indipendente.

³ Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dalla SEM.

Art. 41 Carte di soggiorno

¹ Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.

² Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.

³ La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

⁴ La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l'immagine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica.⁵⁴

⁵ Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.⁵⁵

⁵⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

⁵⁵ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

⁶ La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne parzialmente o interamente l'allestimento a terzi.⁵⁶

Art. 41a⁵⁷ Sicurezza e lettura del microchip

¹ Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.

² Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Art. 41b⁵⁸ Servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche

¹ Il servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

- a. possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;
- b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;
- c. garantire il rispetto della protezione dei dati; e
- d. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

² Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sull'impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 2001⁵⁹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

³ La SEM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all'intero gruppo.

⁵⁶ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

⁵⁷ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

⁵⁸ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

⁵⁹ [RU **2002** 377, **2005** 4571, **2006** 4177 art. 13 4705 n. II 1, **2008** 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, **2009** 6937 all. 4 n. II 2. RU **2011** 1031 art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 4 mar. 2011 (RS **120.4**).

⁴ Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un'importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

Capitolo 7: Ricongiungimento familiare

Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri

¹ I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

² I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:

- a. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico;
- b. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.

³ Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.⁶⁰

⁴ I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 43⁶¹ Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. coabitano con lui;
- b. dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni;
- c. non dipendono dall'aiuto sociale;
- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006⁶² sulle prestazioni com-

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁶² RS **831.30**

plementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

² Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

³ La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

⁴ Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.

⁵ Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.

⁶ I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 44⁶³ Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

¹ Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:

- a. coabitano con lui;
- b. dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni;
- c. non dipendono dall'aiuto sociale;
- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC⁶⁴ né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

² Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

³ La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

⁴ Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁶⁴ RS **831.30**

Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

- a. coabitano con lui;
- b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. non dipendono dall'aiuto sociale;
- d.⁶⁵ lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC⁶⁶ né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Art. 45a⁶⁷ Nullità del matrimonio

Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile⁶⁸ (CC), ne informano l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare

¹ Il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.

² Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 capoverso 2.

³ Il termine decorre:

- a. dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l'articolo 42 capoverso 1;

⁶⁵ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁶⁶ RS **831.30**

⁶⁷ Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1035; FF **2011** 1987).

⁶⁸ RS **210**

- b. con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.

⁴ Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.

Art. 48 Affiliati in vista d'adozione

¹ L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. ne è prevista l'adozione in Svizzera;
- b. sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d'adozione; e
- c. l'entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.

² Se l'adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall'entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 49 Deroghe all'esigenza della coabitazione

L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42–44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

Art. 49⁶⁹ Deroga al requisito delle competenze linguistiche

¹ È possibile derogare al requisito di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.

² Sono considerati motivi gravi segnatamente una disabilità, una malattia o un'altra incapacità che pregiudichi ampiamente l'apprendimento di una lingua.

Art. 50 Scioglimento della comunità familiare

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

- a.⁷⁰ l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a; o
- b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

⁶⁹ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

² Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.⁷¹

³ Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.

Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

¹ I diritti giusta l'articolo 42 si estinguono se:

- a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;
- b. sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.

² I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se:

- a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;
- b.⁷² sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o 63 capoverso 2.

Art. 52 Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 8: Integrazione

Sezione 1: Promozione dell'integrazione degli stranieri⁷³

Art. 53⁷⁴ Principi

¹ Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione degli stranieri e della protezione contro la discriminazione.

² Creano condizioni quadro favorevoli alle pari opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica. Valorizzano il potenziale della popolazione straniera, tengono conto della sua eterogeneità ed esigono senso di responsabilità da ognuno.

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1035; FF **2011** 1987).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

³ Incoraggiano gli stranieri in particolare nell'acquisizione di competenze linguistiche e di altre competenze di base, nell'avanzamento professionale e nella previdenza per la salute; sostengono inoltre tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

⁴ Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell'integrazione.

⁵ Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.

Art. 53a⁷⁵ Categorie interessate

¹ Il Consiglio federale definisce le categorie interessate dalla promozione dell'integrazione. Consulta preventivamente i Cantoni e le associazioni mantello di Comuni e città.

² Nel promuovere l'integrazione si tiene conto delle esigenze particolari delle donne, dei bambini e dei giovani.

Art. 54⁷⁶ Promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie

L'integrazione è incoraggiata in primo luogo nelle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale, segnatamente:

- a. nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;
- b. nel mondo del lavoro;
- c. nelle strutture della sicurezza sociale;
- d. nelle strutture della sanità pubblica;
- e. nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;
- f. nello sport, nei media e nella cultura.

Art. 55⁷⁷ Promozione specifica dell'integrazione

La promozione specifica dell'integrazione a livello federale, cantonale e comunale completa la promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie, qualora queste non siano accessibili o vi siano lacune.

⁷⁵ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

Art. 55a⁷⁸ Misure per stranieri con un bisogno d'integrazione particolare

I Cantoni prevedono con la massima sollecitudine misure d'integrazione adeguate per gli stranieri con un bisogno d'integrazione particolare. La Confederazione li sostiene in tale compito.

Art. 56⁷⁹ Ripartizione dei compiti

¹ Il Consiglio federale definisce la politica d'integrazione nei settori di competenza della Confederazione. Provvede affinché i servizi federali adottino, insieme alle autorità cantonali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione.

² La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione, in particolare nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono la SEM nelle attività con potenziali ripercussioni sull'integrazione.

³ La SEM assicura lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni, i Comuni e gli altri soggetti coinvolti.

⁴ I Cantoni definiscono la politica d'integrazione nei settori di loro competenza. Provvedono affinché le autorità cantonali adottino, insieme alle autorità comunali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore della SEM per le questioni inerenti all'integrazione e assicurano lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Comuni.

⁵ In collaborazione con i Cantoni, la SEM verifica periodicamente l'integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell'integrazione.

Art. 57⁸⁰ Informazione e consulenza

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, in particolare sui loro diritti e doveri.

² Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte in materia di promozione dell'integrazione.

³ I Cantoni provvedono a fornire le prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera. La Confederazione li sostiene in tale compito.

⁴ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica d'integrazione e sulla situazione particolare degli stranieri.

⁷⁸ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁵ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1–4.

Art. 58⁸¹ Contributi finanziari

¹ La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell'integrazione.

² I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi⁸², sono versati sotto forma di somme forfetarie per l'integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d'integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.

³ Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l'integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.

⁴ Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.

⁵ D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.

Sezione 2:⁸³ Requisiti d'integrazione

Art. 58a Criteri d'integrazione

¹ Nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti:

- a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- b. il rispetto dei valori della Costituzione federale;
- c. le competenze linguistiche; e
- d. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.

² Si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti.

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁸² RS **142.31**

⁸³ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

³ Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso.

Art. 58b Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione

¹ L'accordo d'integrazione è stipulato con l'interessato e fissa gli obiettivi, le misure e lo scadenziario della promozione dell'integrazione. Ne disciplina inoltre il finanziamento.

² Può prevedere in particolare obiettivi concernenti l'acquisizione di competenze linguistiche, l'integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché l'acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull'ordinamento giuridico svizzeri.

³ Se le autorità competenti esigono la conclusione di un accordo d'integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato soltanto dopo la conclusione di tale accordo.

⁴ Le autorità competenti possono rivolgere raccomandazioni per l'integrazione alle persone di cui agli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 42.

Capitolo 9: Documenti di viaggio e divieto di viaggiare⁸⁴

Art. 59 Rilascio di documenti di viaggio⁸⁵

¹ La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.

² Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:

- a. è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951⁸⁶ sullo statuto dei rifugiati;
- b. è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954⁸⁷ sullo statuto degli apolidi;
- c. è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁸⁵ Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁸⁶ RS **0.142.30**

⁸⁷ RS **0.142.40**

³ Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁸⁸ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁸⁹.⁹⁰

4 ...⁹¹

5 e 6 ...⁹²

Art. 59a⁹³ Microchip

¹ I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 2003⁹⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. L'articolo 2a della legge del 22 giugno 2001⁹⁵ sui documenti d'identità (LDI) si applica per analogia.

² Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati.

Art. 59b⁹⁶ Dati biometrici

¹ La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L'articolo 6a LDI⁹⁷ si applica per analogia.

² Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono

⁸⁸ RS **311.0**

⁸⁹ RS **321.0**

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁹¹ Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁹² Introdotti dall'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (RU **2009** 5521, **2011** 4033; FF **2007** 4731). Abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁹³ Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁹⁴ RS **142.51**

⁹⁵ RS **143.1**

⁹⁶ Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁹⁷ RS **143.1**

trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

³ I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

Capitolo 10: Fine del soggiorno

Sezione 1: Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

Art. 60

¹ La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.

² Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

- a. le persone che hanno lasciato lo Stato d'origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;
- b. le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e;
- c.⁹⁸ le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all'articolo 84 capoverso 2.

³ L'aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:

- a. la consulenza per il ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi⁹⁹;
- abis. l'accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
- b. la partecipazione a progetti nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi;
- c. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.¹⁰⁰

⁹⁸ Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁹⁹ RS **142.31**

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4745, **2007** 5573; FF **2002** 6087).

⁴ Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

Sezione 2:

Decadenza e revoca dei permessi ed estinzione del diritto di soggiorno¹⁰¹

Art. 61 Decadenza dei permessi

¹ Un permesso decade:

- a. al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera;
- b. con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;
- c. alla scadenza della durata di validità;
- d. in seguito ad espulsione ai sensi dell'articolo 68.
- e.¹⁰² con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a CP¹⁰³ o dell'articolo 49a CPM¹⁰⁴;
- f.¹⁰⁵ con l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a^{bis} CPM.

² Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

Art. 61a¹⁰⁶ Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS

¹ Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

¹⁰² Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163). Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

¹⁰³ RS **311.0**

¹⁰⁴ RS **321.0**

¹⁰⁵ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

¹⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.

² Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell'indennità.

³ Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all'aiuto sociale.

⁴ In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità.

⁵ I capoversi 1–4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999¹⁰⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁰⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).

Art. 62¹⁰⁹ Revoca di permessi e di altre decisioni

¹ L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

- a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
- b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP¹¹⁰;
- c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
- e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale;
- f.¹¹¹ lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione

¹⁰⁷ RS **0.142.112.681**

¹⁰⁸ RS **0.632.31**

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

¹¹⁰ RS **311.0**

¹¹¹ Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 2561; FF **2011** 2567).

passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014¹¹² sulla cittadinanza;

g.¹¹³ lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.

² Un permesso o un'altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione.

Art. 63 Revoca del permesso di domicilio

¹ Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

- a.¹¹⁴ sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettere a o b;
- b. lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole;
- d.¹¹⁵ lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014¹¹⁶ sulla cittadinanza;
- e.¹¹⁷ ...

² Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.¹¹⁸

³ Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione^{119, 120}

¹¹² RS **141.0**

¹¹³ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 10 ago. 2018, pubblicata il 18 set. 2018 (RU **2018** 3213).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

¹¹⁵ Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 2561; FF **2011** 2567).

¹¹⁶ RS **141.0**

¹¹⁷ Originaria lett. d. Abrogata dal n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

¹¹⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

¹²⁰ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

Sezione 3: Misure di allontanamento e di respingimento

Art. 64¹²¹ Decisione di allontanamento

¹ Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:

- a. che non è in possesso del permesso necessario;
- b. che non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5);
- c. cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.

² Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen¹²² (Stato Schengen) è invitato senza formalità a recarsi immediatamente in tale Stato. Se lo straniero non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione secondo il capoverso 1. Qualora motivi di sicurezza e ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna della Svizzera rendano opportuna la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.

³ Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

⁴ Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.

⁵ Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia secondo il capoverso 4.¹²³

¹²¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹²² Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 1.

¹²³ Introdotto dal n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

Art. 64a¹²⁴ Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

¹ Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013¹²⁵ un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.¹²⁶

² Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

³ Il Cantone di soggiorno dell'interessato è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

^{3bis} L'articolo 64 capoverso 4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.¹²⁷

⁴ Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato 1 numero 2.

Art. 64b¹²⁸ Decisione di allontanamento notificata mediante modulo standard

Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata mediante un modulo standard.

¹²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU **2008** 5407; FF **2007** 7149). Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹²⁵ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹²⁷ Introdotto dal n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹²⁸ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

Art. 64c¹²⁹ Allontanamento senza formalità

¹ Lo straniero è allontanato senza formalità se:

- a. è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;
- b.¹³⁰ l'entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen¹³¹.

² Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b).

Art. 64d¹³² Termine di partenza ed esecuzione immediata

¹ Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

² L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

- a. lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- b. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;
- c. la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
- d. lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;
- e.¹³³ allo straniero è stata precedentemente negata l'entrata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen¹³⁴ (art. 64c cpv. 1 lett. b);

¹²⁹ Introdotto dall'all. al DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

¹³¹ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 7 cpv. 3.

¹³² Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

¹³⁴ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 7 cpv. 3.

- f. lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a).

³ I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:

- a. lo straniero viola l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 90;
- b. il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c. nonostante il divieto d'entrata, lo straniero accede al territorio svizzero.¹³⁵

Art. 64e¹³⁶ Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento

Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l'autorità competente può obbligare lo straniero a:

- a. presentarsi regolarmente a un'autorità;
- b. prestare adeguate garanzie finanziarie;
- c. depositare documenti di viaggio.

Art. 64f¹³⁷ Traduzione della decisione di allontanamento

¹ L'autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.

² La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l'articolo 64b non è tradotta. Allo straniero è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.

Art. 65¹³⁸ Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto

¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

¹³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

¹³⁶ Introdotto dall'all. al DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹³⁷ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹³⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5629 5405 art. 2 lett. b; FF **2007** 7149).

² L'autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen¹³⁹ una decisione motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.¹⁴⁰

^{2bis} Contro la decisione della SEM sull'opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.¹⁴¹

³ La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76–78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi¹⁴²).¹⁴³

Art. 66¹⁴⁴

Art. 67¹⁴⁵ Divieto d'entrare in Svizzera

¹ Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

- a. l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64*d* capoverso 2 lettere a–c;
- b. lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli.

² La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- a. ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;

¹³⁹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

¹⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

¹⁴² RS **142.31**

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

¹⁴⁴ Abrogato dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

- b. ha causato spese d'aiuto sociale;
- c. si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).

³ Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici.

⁴ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.

⁵ L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione.¹⁴⁶

Art. 68 Espulsione

¹ Fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.¹⁴⁷

² Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.

³ L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

⁴ Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6261).

Sezione 4: Rinvio coatto e operazioni internazionali di rimpatrio¹⁴⁸

Art. 69 Decisione di rinvio coatto

¹ L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:

- a. lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;
- b. l'allontanamento o l'espulsione sono immediatamente esecutivi;
- c.¹⁴⁹ lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 ed è passata in giudicato la decisione di espulsione o d'allontanamento secondo la presente legge o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁵⁰ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁵¹.

² L'autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.

³ L'autorità competente può differire il rinvio coatto per un congruo periodo se circostanze particolari quali problemi di salute dell'interessato o la mancanza di possibilità di trasporto lo esigono. Essa conferma per scritto all'interessato il differimento del rinvio coatto.¹⁵²

⁴ Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l'autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione.¹⁵³

Art. 70 Perquisizione

¹ Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d'identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.

² Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

¹⁵⁰ RS **311.0**

¹⁵¹ RS **321.0**

¹⁵² Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹⁵³ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda o che i documenti di viaggio e d'identità necessari per la procedura e l'esecuzione vi siano nascosti.¹⁵⁴

Art. 71 Assistenza della Confederazione alle autorità d'esecuzione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure dell'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁵⁵ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁵⁶, in particolare:¹⁵⁷

- a. collaborando all'ottenimento dei documenti di viaggio;
- b. organizzando il viaggio;
- c.¹⁵⁸ assicurando la collaborazione tra i Cantoni interessati e il DFAE.

Art. 71a¹⁵⁹ Operazioni internazionali di rimpatrio

¹ La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/1624¹⁶⁰.

² Il DFGP può concludere con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull'impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull'impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni.

³ Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali impieghi.

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

¹⁵⁵ RS **311.0**

¹⁵⁶ RS **321.0**

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

¹⁵⁹ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

¹⁶⁰ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

Art. 71^abis¹⁶¹ Monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.

² Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.

Art. 71^b¹⁶² Trasmissione di dati medici per valutare l' idoneità al trasporto

¹ Lo specialista competente per l'esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l' idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitano per l' adempimento dei loro compiti legali:

- a. le autorità cantonali cui compete l' allontanamento o l' espulsione;
- b. i collaboratori della SEM responsabili per l' organizzazione centrale e il coordinamento dell' esecuzione coattiva dell' allontanamento o dell' espulsione;
- c. il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull' esecuzione dell' allontanamento o dell' espulsione al momento della partenza.

² Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 72¹⁶³

Sezione 5: Misure coercitive

Art. 73 Fermo

¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

- a. notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;
- b. accertarne l' identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.

² Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell' interrogatorio o dell' eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

¹⁶¹ Introdotto dal n. 1 dell' all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

¹⁶² Introdotto dal n. 1 dell' all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 3101, **2017** 6171; FF **2014** 6917).

¹⁶³ Abrogato dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4745, **2007** 5573; FF **2002** 6087).

³ La persona fermata deve:

- a. venire informata del motivo del fermo;
- b. avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.

⁴ Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.

⁵ Su richiesta, l'autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.

⁶ La durata del fermo non viene computata nella durata di un'eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un'eventuale carcerazione preliminare o di un'eventuale carcerazione cautelativa.

Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

¹ L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

- a. lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o
- b.¹⁶⁴ è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e indizi concreti fanno temere che lo straniero non lasci la Svizzera entro il termine di partenza o lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli;
- c.¹⁶⁵ il rinvio coatto è stato differito (art. 69 cpv. 3).

^{1bis} L'autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all'articolo 24a LAsi¹⁶⁶ di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.¹⁶⁷

² Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹⁶⁵ Introdotta dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹⁶⁶ RS **142.31**

¹⁶⁷ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.¹⁶⁸

³ Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 75 Carcerazione preliminare

¹ Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁶⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁷⁰, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:¹⁷¹

- a.¹⁷² nella procedura d'asilo o d'allontanamento oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità;
- b. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;
- c. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- d. presenta domanda d'asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- e. presenta domanda d'asilo dopo essere stato espulso (art. 68);
- f. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d'asilo e quest'ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell'esecuzione di una pena o dell'emanazione di una decisione di allontanamento;

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

¹⁶⁹ RS **311.0**

¹⁷⁰ RS **321.0**

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

- g. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
- h. è stato condannato per un crimine.

1bis ...¹⁷³

² L'autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁷⁴ o l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁷⁵, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:¹⁷⁶

- a. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 75;
- b. incarcerare lo straniero se:
 - 1.¹⁷⁷ sono dati i motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere a, b, c, f, g o h,
 - 2.¹⁷⁸ ...
 - 3.¹⁷⁹ indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi¹⁸⁰,
 - 4. il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità,
 - 5.¹⁸¹ la decisione d'allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

¹⁷³ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737). Abrogato dal n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹⁷⁴ **RS 311.0**

¹⁷⁵ **RS 321.0**

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. IV 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹⁷⁸ Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

¹⁸⁰ **RS 142.31**

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

6.¹⁸²...

^{1bis} Nei casi Dublino l'ordine di carcerazione è retto dall'articolo 76a.¹⁸³

² La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.¹⁸⁴

³ I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.¹⁸⁵

⁴ I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM sono intrapresi senza indugio.¹⁸⁶

Art. 76a¹⁸⁷ Carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

¹ L'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo, se nella fattispecie:

- a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento;
- b. la carcerazione è proporzionata; e
- c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/2013¹⁸⁸).

² I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:

¹⁸² Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503). Abrogato dal n. 1 I dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹⁸³ Introdotto dal n. 1 I dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 I dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 I dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

¹⁸⁷ Introdotto dal n. 1 I dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹⁸⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

- a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall'autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell'obbligo di collaborare secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi¹⁸⁹ o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;
- b. il suo comportamento precedente in Svizzera o all'estero indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c. presenta più domande d'asilo sotto diverse identità;
- d. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;
- e. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- f. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento;
- g. espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
- h. è stato condannato per un crimine;
- i. nega all'autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d'asilo in tale Stato.

³ Dall'ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:

- a. sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d'asilo; ciò comprende la presentazione all'altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l'accettazione implicita della richiesta, nonché l'allestimento della decisione e la sua notifica;
- b. cinque settimane durante la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/2003¹⁹⁰;
- c. sei settimane tra la notifica della decisione d'allontanamento o d'espulsione, o la fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l'esecuzione della decisione.

⁴ Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio

¹⁸⁹ RS **142.31**

¹⁹⁰ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell'autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.

⁵ I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

Art. 77 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio

¹ La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, se:

- a. è stata pronunciata una decisione esecutiva;
- b. l'interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e
- c. l'autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l'interessato.

² La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

³ I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.

Art. 78 Carcerazione cautelativa

¹ Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione, passata in giudicato, d'allontanamento o d'espulsione secondo la presente legge oppure d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁹¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁹², può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.¹⁹³

² La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. È fatto salvo l'articolo 79.¹⁹⁴

³ La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si

¹⁹¹ RS 311.0

¹⁹² RS 321.0

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

trovi già in carcere in applicazione dell'articolo 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.¹⁹⁵

⁴ Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Il potere d'esame è retto dall'articolo 80 capoversi 2 e 4.

⁵ Le condizioni della carcerazione sono rette dall'articolo 81.

⁶ La carcerazione termina se:

- a. la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l'autorità;
- b. la partenza avviene conformemente alle istruzioni;
- c. viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;
- d. viene accolta una domanda di scarcerazione.

Art. 79¹⁹⁶ Durata massima della carcerazione

¹ La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.

² Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:

- a. l'interessato non coopera con l'autorità competente;
- b. si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.

Art. 80 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

^{1bis} Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione; se in virtù dell'articolo 46 capoverso ^{1bis} terzo periodo LAsi¹⁹⁸ il Cantone designato per eseguire l'allontanamento non è quello in cui è ubicato il centro, detto Cantone è competente anche per ordinare la carcerazione.¹⁹⁹

² La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria entro 96 ore nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l'articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto.²⁰⁰

^{2bis} Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l'adeguatezza della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.²⁰¹

³ L'autorità giudiziaria può rinunciare all'udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di carcerazione e l'interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l'udienza dev'essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l'ordine di carcerazione.

⁴ Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. Sono escluse la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.²⁰²

⁵ Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall'esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l'articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l'articolo 76.

⁶ La carcerazione ha termine se:

- a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione;

¹⁹⁸ RS **142.31**

¹⁹⁹ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

²⁰¹ Introdotto dal n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale) (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

²⁰² Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU **2015** 533; FF **2014** 2935).

- c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Art. 80a²⁰³ Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

¹ La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta:

- a.²⁰⁴ nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 46 capoverso 1^{bis} terzo periodo LAsi²⁰⁵ e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;
- b. nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d'asilo (art. 64a): a tale Cantone.

² ...²⁰⁶

³ Su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.²⁰⁷

⁴ Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.

⁵ È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

⁶ La persona di fiducia di cui all'articolo 64a capoverso 3^{bis} della presente legge o all'articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell'incarcerazione di un minore non accompagnato.

⁷ La carcerazione ha termine se:

- a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione;
- c. lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

²⁰³ Introdotto dal n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

²⁰⁵ RS **142.31**

²⁰⁶ Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

⁸ Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.

Art. 81²⁰⁸ Condizioni di carcerazione

¹ I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari.

² La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se in casi eccezionali, in particolare per motivi di capienza, ciò non fosse possibile, gli stranieri incarcerati sono alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.²⁰⁹

³ Nell'organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.²¹⁰

⁴ Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:

- a. in caso di allontanamento verso un Paese terzo: dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE²¹¹;
- b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall'articolo 28 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013²¹²;
- c.²¹³ dall'articolo 37 della Convenzione del 20 novembre 1989²¹⁴ sui diritti del fanciullo.²¹⁵

²⁰⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5925; FF **2009** 7737).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

²¹¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

²¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

²¹³ Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

²¹⁴ RS **0.107**

²¹⁵ Introdotta dal n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

Art. 82²¹⁶ Finanziamento da parte della Confederazione

¹ La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e l'equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimensione destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984²¹⁷ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

² La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per:

- a. richiedenti l'asilo;
- b. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria;
- c. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'allontanamento della SEM;
- d. rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 LAsi²¹⁸.

Capitolo 11: Ammissione provvisoria**Art. 83** Decisione d'ammissione provvisoria

¹ Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.

² L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.

³ L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

⁴ L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

⁵ Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile. Se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS,

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

²¹⁷ RS 341

²¹⁸ RS 142.31

si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile.²¹⁹

^{5bis} Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.²²⁰

⁶ L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

⁷ L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

- a.²²¹ è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP²²²;
- b. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
- c. ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento o l'espulsione.

⁸ I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi²²³ sono ammessi provvisoriamente.

⁹ L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM^{224, 225}

¹⁰ Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.²²⁶

Art. 84 Fine dell'ammissione provvisoria

¹ La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

²²⁰ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

²²¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

²²² RS **311.0**

²²³ RS **142.31**

²²⁴ RS **321.0**

²²⁵ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

²²⁶ Introdotto dal n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

² Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

³ Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SIC, la SEM può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7.²²⁷

⁴ L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all'estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell'ottenimento di un permesso di dimora.²²⁸

⁵ Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

Art. 85 Regolamentazione dell'ammissione provvisoria

¹ La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l'articolo 84.

² Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l'articolo 27 LAsi²²⁹.

³ Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda alla SEM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest'ultima decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 4.

⁴ La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell'unità familiare.

⁵ Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell'attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l'aiuto sociale.²³⁰

⁶ ... ²³¹

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6261).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

²²⁹ RS **142.31**

²³⁰ Per. introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

²³¹ Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

⁷ I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- a. coabitano con esse;
- b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. la famiglia non dipende dall'aiuto sociale;
- d.²³² sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e.²³³ lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC²³⁴ né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

^{7bis} Ai fini della concessione dell'ammissione provvisoria, in luogo della condizione di cui al capoverso 7 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.²³⁵

^{7ter} La condizione di cui al capoverso 7 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.²³⁶

⁸ Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 7 rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC²³⁷, la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.²³⁸

Art. 85a²³⁹ Attività lucrativa

¹ Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

² Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La notifica deve indicare in particolare:

²³² Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²³³ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²³⁴ RS **831.30**

²³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²³⁷ RS **210**

²³⁸ Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1035; FF **2011** 1987).

²³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

- a. l'identità e il salario della persona esercitante l'attività lucrativa;
- b. l'attività lucrativa esercitata;
- c. il luogo di lavoro.

³ Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e che si impegna a osservarle.

⁴ L'autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo cui compete la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

⁵ Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.

⁶ Disciplina la procedura di notifica.

Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie

¹ I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi²⁴⁰ concernenti i richiedenti l'asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.²⁴¹

^{1bis} Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo si applicano anche:

- a. ai rifugiati ammessi provvisoriamente;
- b. ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²⁴² o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²⁴³;
- c. agli apolidi ai sensi dell'articolo 31 capoversi 1 e 2; e
- d. agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM.²⁴⁴

² Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994²⁴⁵ sull'assicurazione malattie.

²⁴⁰ RS 142.31

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

²⁴² RS 311.0

²⁴³ RS 321.0

²⁴⁴ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

²⁴⁵ RS 832.10

Art. 87 Contributi federali

¹ La Confederazione versa ai Cantoni:

- a.²⁴⁶ per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi²⁴⁷;
- b.²⁴⁸ per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l'articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;
- c.²⁴⁹ per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente;
- d.²⁵⁰ per ogni apolide ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²⁵¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²⁵², una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

² L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

³ Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.²⁵³

⁴ La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell'apolidia.²⁵⁴

Art. 88²⁵⁵ Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

¹ Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l'articolo 86 LAsi²⁵⁶. Sono applicabili le disposizioni dei capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l'articolo 112a LAsi.

² L'obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall'entrata in Svizzera.

²⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889 6503).

²⁴⁷ RS **142.31**

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 3101, **2017** 6171; FF **2014** 6917).

²⁴⁹ Introdotta dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4745, **2007** 5573; FF **2002** 6087).

²⁵⁰ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 (RU **2016** 3101, **2017** 6171; FF **2014** 6917). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

²⁵¹ RS **311.0**

²⁵² RS **321.0**

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 3101, **2017** 6171; FF **2014** 6917).

²⁵⁴ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 3101, **2017** 6171; FF **2014** 6917).

²⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6521; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²⁵⁶ RS **142.31**

Art. 88a²⁵⁷ Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 12: Obblighi**Sezione 1:****Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi****Art. 89** Possesso di un documento di legittimazione valido

Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev'essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l'articolo 13 capoverso 1.

Art. 90 Obbligo di collaborare

Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono:

- a. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;
- b. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;
- c. procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.

Art. 91 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi

¹ Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l'interessato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

² Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

²⁵⁷ Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto

Art. 92²⁵⁸ Obbligo di diligenza

¹ Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

² Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza.

Art. 93²⁵⁹ Obbligo di assistenza e copertura dei costi

¹ Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.²⁶⁰

² L'obbligo di assistenza comprende:

- a. il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l'ammissione;
- b. l'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d'assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

³ L'impresa di trasporto aereo che non è in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:²⁶¹

- a. per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d'assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;
- b. i costi dell'accompagnamento;
- c. i costi del rinvio coatto.

⁴ Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 22 LAsi²⁶². Il Consiglio federale può preve-

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

²⁵⁹ Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5405 art. 2 lett. a).

²⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

²⁶² RS **142.31**

dere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.²⁶³

⁵ Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

⁶ Si possono chiedere garanzie.

Art. 94²⁶⁴ Cooperazione con le autorità

¹ Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di una convenzione tra la SEM e l'impresa.

² Inoltre l'autorizzazione d'esercizio o la convenzione può in particolare stabilire:

- a. misure particolari che l'impresa di trasporto aereo si impegna ad adottare per rispettare l'obbligo di diligenza secondo l'articolo 92;
- b. l'introduzione di somme forfetarie in sostituzione delle spese di mantenimento e d'assistenza secondo l'articolo 93.

³ Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso 2 lettera a, l'autorizzazione d'esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico dell'impresa di trasporto aereo secondo l'articolo 122a capoverso 1 sia ridotto al massimo della metà.

Art. 95²⁶⁵ Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990²⁶⁶ di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).

²⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c; FF **2007** 7149).

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

²⁶⁶ Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

Sezione 3:²⁶⁷ Obblighi dei gestori di aeroporti

Art. 95a Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti

I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell'aeroporto e fino all'esecuzione dell'allontanamento o fino all'entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all'aeroporto si vedono rifiutare l'entrata o il prosieguo del viaggio.

Capitolo 13: Compiti e competenze delle autorità

Art. 96 Esercizio del potere discrezionale

¹ Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero.²⁶⁸

² Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.

Art. 97 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati²⁶⁹

¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.

² Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della presente legge.

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- a. l'avvio di inchieste penali;
- b. le sentenze di diritto civile e penale;
- c. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;
- d. il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale;

²⁶⁷ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²⁶⁹ Per i dati relativi al lavoro nero fanno stato gli art. 11 e 12 della LF del 17 giu. 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 359; FF **2002** 3243).

- d^{bis}.²⁷⁰il versamento di indennità di disoccupazione;
- d^{ter}.²⁷¹il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC²⁷²;
- d^{quater}.²⁷³i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche;
- d^{quinq}.²⁷⁴i provvedimenti disposti da autorità di protezione dei minori e degli adulti;
- e.²⁷⁵altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a;
- f.²⁷⁶...

⁴ Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.²⁷⁷

Art. 98 Ripartizione dei compiti

¹ La SEM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

² Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007²⁷⁸ sullo Stato ospite.²⁷⁹

³ I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

²⁷⁰ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²⁷¹ Introdotta dal n. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²⁷² RS **831.30**

²⁷³ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²⁷⁴ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²⁷⁵ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012 (RU **2013** 4375; FF **2010** 3889, **2011** 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²⁷⁶ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) (RU **2018** 733; FF **2016** 2621). Abrogata dal. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

²⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

²⁷⁸ RS **192.12**

²⁷⁹ Nuovo testo giusta l'art. 35 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6637; FF **2006** 7359).

Art. 98a²⁸⁰ Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d'esecuzione

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustificano. La legge del 20 marzo 2008²⁸¹ sulla coercizione è applicabile.

Art. 98b²⁸² Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti

¹ D'intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

- a. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
- b. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
- c. riscuotere gli emolumenti;
- d. rilevare i dati biometrici nell'ambito del sistema centrale d'informazione visti;
- e. restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.

² Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

³ Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.

Art. 99²⁸³ Procedura d'approvazione

¹ Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantionali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.

² La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri.

²⁸⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5463; FF **2006** 2327).

²⁸¹ RS **364**

²⁸² Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 2063 5761; FF **2009** 3629).

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

Art. 100 Trattati internazionali²⁸⁴

¹ Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.

² Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:²⁸⁵

- a. l'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine;
- b. la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;
- c. il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;
- d. il termine per il rilascio del permesso di domicilio;
- e.²⁸⁶ la formazione professionale e la formazione professionale continua;
- f. il reclutamento di lavoratori;
- g. i servizi transfrontalieri;
- h. la condizione giuridica delle persone di cui all'articolo 98 capoverso 2.

³ Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.

⁴ I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull'applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso 2.²⁸⁷

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c; FF **2007** 7149).

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c; FF **2007** 7149).

²⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c; FF **2007** 7149).

⁵ Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il DFGP può, d'intesa con il DFAE, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.²⁸⁸

Art. 100a²⁸⁹ Impiego di consulenti in materia di documenti

¹ Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti.

² I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all'estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un'attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane.

³ Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti.

Art. 100b²⁹⁰ Commissione della migrazione

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e Svizzeri.

² La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell'asilo.

³ La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell'integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.

⁴ La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell'integrazione. È autorizzata a chiedere alla SEM il versamento di contributi finanziari per svolgere progetti d'integrazione di portata nazionale.

⁵ Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

²⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c; FF **2007** 7149). Nuovo testo giusta il n. I dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

²⁸⁹ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5755; FF **2009** 7737).

²⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati²⁹¹

Sezione 1: In generale²⁹²

Art. 101²⁹³ Trattamento dei dati

La SEM, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l'identità e l'età²⁹⁴

¹ Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i dati biometrici dello straniero.

^{1bis} Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.²⁹⁵

² Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati secondo il capoverso 1 e ne disciplina l'accesso.²⁹⁶

Art. 102a²⁹⁷ Dati biometrici per carte di soggiorno

¹ L'autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno.

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

²⁹² Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

²⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

²⁹⁵ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

²⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

²⁹⁷ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

² Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi.²⁹⁸

³ Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l'autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC.²⁹⁹

⁴ I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.³⁰⁰

Art. 102b³⁰¹ Controllo dell'identità del titolare di una carta di soggiorno biometrica

¹ Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l'identità del titolare o l'autenticità del documento:

- a. il Corpo delle guardie di confine;
- b. le autorità cantonali e comunali di polizia;
- c. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

² Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aeroporti e altri servizi tenuti a verificare l'identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.

Sezione 2:

Dati dei passeggeri, sorveglianza e controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo³⁰²

Art. 103 Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

¹ L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:³⁰³

²⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

²⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³⁰⁰ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³⁰¹ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

³⁰² Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³⁰³ Nuovo testo del secondo per. giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5405 art. 2 lett. a).

- a. risalire all'impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d'entrata in Svizzera;
- b. procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.

² Le autorità competenti comunicano al SIC le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.³⁰⁴

³ I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri.

⁴ La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SIC.³⁰⁵

Art. 103a³⁰⁶ Controllo di confine automatizzato all'aeroporto

¹ Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. Tale procedura è volta a semplificare il controllo delle persone che vi partecipano al momento dell'entrata nello spazio Schengen e al momento della partenza dallo stesso.

² Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente:

- a. i cittadini svizzeri; o
- b.³⁰⁷ le persone che possono avvalersi dell'ALC³⁰⁸ o della Convenzione AELS³⁰⁹.

³ La partecipazione alla procedura di controllo automatizzata richiede un passaporto biometrico o una carta per partecipanti nella quale sono registrati i dati biometrici del titolare. Le autorità competenti per il controllo al confine possono rilevare i dati biometrici necessari al rilascio della carta per partecipanti.

³⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6261).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6261).

³⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5755; FF **2009** 7737).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

³⁰⁸ RS **0.142.112.681**

³⁰⁹ RS **0.632.31**

⁴ Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e del sistema d'informazione di Schengen (SIS).

⁵ Le autorità competenti per il controllo al confine gestiscono un sistema d'informazione. Questo serve al trattamento dei dati personali relativi alle persone che necessitano di una carta per partecipanti per la procedura di controllo automatizzata. Il sistema d'informazione non contiene dati biometrici. Le persone interessate devono essere previamente informate in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni di partecipazione alla procedura di controllo automatizzata, l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione e il catalogo dei dati personali da trattare nel sistema d'informazione.

Art. 103^b³¹⁰ Sistema d'informazione sulle entrate rifiutate

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione interno sulle entrate rifiutate secondo l'articolo 65 (sistema INAD). Tale sistema serve ad applicare le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 122a e ad allestire statistiche.

² Il sistema INAD contiene i seguenti dati sulle persone cui è stata rifiutata l'entrata nello spazio Schengen:

- a. cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza;
- b. dati sul volo;
- c. dati sul motivo per cui è stata rifiutata l'entrata;
- d. dati sulle procedure per violazione dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 122a in relazione alla persona interessata.

³ I dati rilevati nel sistema INAD sono anonimizzati dopo due anni.

Art. 104³¹¹ Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

¹ Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.³¹²

^{1bis} La SEM può estendere l'obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:

³¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

- a. su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
- b. su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.³¹³

^{1ter} I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.³¹⁴

² La decisione che dispone l'obbligo di comunicazione indica:

- a. gli aeroporti o gli Stati di partenza;
- b. le categorie di dati secondo il capoverso 3;
- c. gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.

³ L'obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:

- a. generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
- b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
- c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l'impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;
- d. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull'itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all'impresa di trasporto aereo;
- e. numero del trasporto;
- f. numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;
- g. data e ora previste del decollo e dell'atterraggio.

⁴ Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all'articolo 18a della legge federale del 19 giugno 1992³¹⁵ sulla protezione dei dati.

⁵ La decisione che dispone o revoca l'obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.

⁶ Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:

³¹³ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³¹⁵ RS **235.1**

- a. se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell'obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
- b. il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell'articolo 122*b* passa in giudicato.

Art. 104^{a316} Sistema d'informazione sui passeggeri

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per:

- a. migliorare i controlli al confine;
- b. lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
- c. lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.³¹⁷

^{1bis} Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.³¹⁸

² Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122*b*, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.

³ Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.³¹⁹

^{3bis} Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell'articolo 104 capoverso 1^{bis} lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.³²⁰

⁴ I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia

³¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).³²¹

⁵ Dopo l'atterraggio del volo interessato i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:

- a. se è accertato che non è avviato un siffatto procedimento, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
- b. il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata nel quadro di un siffatto procedimento passa in giudicato.

⁶ I dati possono essere conservati in forma anonima oltre i termini di cui al capoverso 5 per scopi statistici.

Art. 104b³²² Comunicazione automatica di dati del sistema API

¹ I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

² Il SIC può trattare i dati per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 104a capoverso 1 lettera c.

Art. 104c³²³ Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

¹ Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.

² Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:

- a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
- b. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
- c. agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.

³ L'obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l'esecuzione del volo.

⁴ Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

³²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³²² Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³²³ Originario art. 104b. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero³²⁴**Art. 105** Comunicazione di dati personali all'estero

¹ Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

² Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

- a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. dati biometrici;
- d. altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;
- e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
- f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
- g. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- h. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

Art. 106 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine
o di provenienza

In vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:

- a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. dati biometrici;
- d. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;
- e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

³²⁴ Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

- f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

Art. 107 Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione

¹ Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

² Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. dati biometrici;
- d. altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;
- e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero;
- f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
- g. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981³²⁵ sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

³ Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- a. dati giusta il capoverso 2;
- b. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- c. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

⁴ L'accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.

Art. 108 e 109³²⁶

³²⁵ RS 351.1

³²⁶ Vedi art. 126 cpv. 6 qui appresso.

Capitolo 14a: Sistemi d'informazione³²⁷

Sezione 1:

Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti³²⁸

Art. 109a³²⁹ Consultazione dei dati del sistema centrale d'informazione visti

¹ Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008³³⁰.

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- a.³³¹ la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;
- b.³³² la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013³³³, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda compete alla Svizzera;
- c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
- d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

³²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³²⁹ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

³³⁰ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

³³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU **2015** 533; FF **2014** 2935).

³³² Nuovo testo giusta il n. I I dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1841; FF **2014** 2411).

³³³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

³ Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI³³⁴, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

⁴ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

Art. 109b³³⁵ Sistema nazionale visti

¹ La SEM gestisce un sistema nazionale visti. Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS).

² Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

- a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;
- b. fotografie e impronte digitali del richiedente;
- c. collegamenti tra determinate domande di visto;
- d.³³⁶ dati ottenuti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e dalla banca dati ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;
- e.³³⁷ dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il Capo IV del

³³⁴ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

³³⁵ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU **2010** 2063, **2014** 1; FF **2009** 3629).

³³⁶ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³³⁷ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

regolamento (CE) n. 1987/2006³³⁸ e siano soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 32 paragrafo 1 di tale regolamento.

^{2bis} Il sistema nazionale visti contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.³³⁹

³ Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti.³⁴⁰ Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008³⁴¹.

Art. 109^{c342} Consultazione del sistema nazionale visti

La SEM può permettere l'accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

- a. Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;
- b. rappresentanze svizzere all'estero e missioni: per l'esame delle domande di visto;
- c. Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l'esame delle domande di visto di competenza del DFAE;
- d. Ufficio centrale di compensazione: per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- e. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;
- f. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia:

³³⁸ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dic. 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione della GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

³³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU **2015** 533; FF **2014** 2935).

³⁴¹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

³⁴² Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU **2010** 2063, **2014** 1; FF **2009** 3629).

1. per identificare le persone nell'ambito di scambi d'informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d'estradizione, dell'assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 2008³⁴³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione,
 2. per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997³⁴⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- g. autorità di ricorso della Confederazione: per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- h. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica, nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta l'articolo 97a capoverso 1 del Codice civile³⁴⁵ e l'articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004³⁴⁶ sull'unione domestica registrata.

Art. 109d³⁴⁷ Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008³⁴⁸ possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

³⁴³ RS **361**

³⁴⁴ RS **120**

³⁴⁵ RS **210**

³⁴⁶ RS **211.231**

³⁴⁷ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (RU **2010** 2063; FF **2009** 3629). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

³⁴⁸ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

Art. 109e³⁴⁹ Disposizioni esecutive per i sistemi d'informazione visti

Il Consiglio federale disciplina:

- a. a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- b. la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3;
- c. la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;
- d. l'elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 109c;
- e. la procedura di scambio d'informazioni di cui all'articolo 109d;
- f. la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
- g. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- h. la collaborazione con i Cantoni;
- i. la responsabilità del trattamento dei dati;
- j. l'elenco dei reati secondo l'articolo 109a capoverso 3.

Sezione 2: ...

Art. 109f–109j³⁵⁰

Sezione 3:

Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione³⁵¹

Art. 110³⁵² ...³⁵³

La SEM, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantionali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

³⁴⁹ Introdotta dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU **2010** 2063, **2014** 1; FF **2009** 3629).

³⁵⁰ Non ancora in vigore (RU **2019** 1413).

³⁵¹ Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³⁵² Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

³⁵³ Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

Art. 111 Sistemi d'informazione per documenti di viaggio

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR).³⁵⁴

² L'ISR contiene i dati seguenti:

- a.³⁵⁵ cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;
- b. dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;
- c. dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validità;
- d. firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;
- e. cognome coniugale, nome religioso o nome d'arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;
- f. dati relativi ai documenti di viaggio persi.

³ Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOLO si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

⁴ I dati registrati in virtù del capoverso 2 sono trattati dai collaboratori della SEM incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno.³⁵⁶

⁵ La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:³⁵⁷

- a.³⁵⁸ il servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;

³⁵⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2009** 5521, **2011** 4033; FF **2007** 4731).

³⁵⁵ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2009** 5521, **2011** 4033; FF **2007** 4731).

³⁵⁶ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2009** 5521, **2011** 4033; FF **2007** 4731).

³⁵⁷ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2009** 5521, **2011** 4033; FF **2007** 4731).

³⁵⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2009** 5521, **2011** 4033; FF **2007** 4731).

- b. i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l'esecuzione del controllo delle persone;
 - c. i posti di polizia designati dai Cantoni, per l'identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti;
 - d.³⁵⁹ le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
 - e.³⁶⁰ le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immissione del viso e delle impronte digitali.
- ⁶ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 14b:³⁶¹

Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 111a Comunicazione di dati agli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 111b Trattamento dei dati

¹ La SEM funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

² In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

- a. la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;
- b. l'identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all'occorrenza, l'identità dei suoi familiari;
- c. indicazioni relative ai documenti d'identità;
- d. indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

³⁵⁹ Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

³⁶⁰ Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

³⁶¹ Originario Cap. 14^{bis}. Introdotto dall'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5405 art. 2 lett. a).

³ Le rappresentanze svizzere all'estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare *in loco*, segnatamente informazioni relative all'impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell'*acquis* di Schengen. Consulta in merito l'Incaricato federale della protezione dei dati.

Art. 111c Scambio di dati

¹ Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.

² A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all'articolo 111b capoverso 2 lettere b–d.

³ Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.³⁶²

Art. 111d Comunicazione di dati a Stati terzi

¹ Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

² Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

- a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
- c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

³ Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

⁴ Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

⁵ I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

³⁶² Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3418; FF **2009** 5873).

- a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- b. organizzazioni internazionali;
- c. soggetti di diritto privato.³⁶³

Art. 111e³⁶⁴**Art. 111f** Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.³⁶⁵ Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 111g e 111h³⁶⁶**Capitolo 14c:**³⁶⁷ Eurodac**Art. 111i**³⁶⁸

¹ I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che:

- a. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- b. non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l'intero periodo tra il fermo e l'allontanamento.

² Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

³⁶³ Introdotto dal n. 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU **2015** 2323; FF **2014** 2411).

³⁶⁴ Abrogato dal n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3418; FF **2009** 5873).

³⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387; FF **2009** 5873).

³⁶⁶ Abrogati dal n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3418; FF **2009** 5873).

³⁶⁷ Originario cap. 14^{ter}. Introdotto dall'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5405 art. 2 lett. a).

³⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU **2015** 2323; FF **2014** 2411).

- a. il luogo e la data del fermo in Svizzera;
- b. il sesso della persona fermata;
- c. la data del rilevamento delle impronte digitali;
- d. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
- e. la data della trasmissione dei dati all'unità centrale;
- f. il codice d'identificazione dell'operatore.

³ I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all'unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se l'interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

⁴ Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

⁵ Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

⁶ I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino.

⁷ I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 6 sono trasmessi alla SEM, che li inoltra all'unità centrale.

⁸ I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

- a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;
- b. ha lasciato il territorio degli Stati Dublino;
- c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.

⁹ Le procedure di cui ai capoversi 1–8 sono rette dagli articoli 102*b*, 102*c* e 102*e* LAsi³⁶⁹.

Capitolo 15: Rimedi giuridici

Art. 112 ...³⁷⁰

¹ La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

² Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.

Art. 113 e 114³⁷¹

Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Sezione 1: Disposizioni penali³⁷²

Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. viola le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera secondo l'articolo 5;
- b. soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
- c. esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera;
- d. entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).

² È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata.³⁷³

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

⁴ Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d è sospeso fino alla chiusura definitiva della procedura di allontanamento o di

³⁷⁰ Abrogata dal n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

³⁷¹ Abrogati dal n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

³⁷² Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

espulsione. Se è prevista una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale può essere sospeso.³⁷⁴

⁵ Se la pronuncia o l'esecuzione di una pena prevista per un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d ostacola l'immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.³⁷⁵

⁶ I capoversi 4 e 5 non si applicano se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d'entrata o se con il suo comportamento ha impedito l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.³⁷⁶

Art. 116 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;
- a^{bis},³⁷⁷ dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;
- b. procura un'attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;
- c.³⁷⁸ facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.

² Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa.

³ La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore:

- a. ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
- b. ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

³⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³⁷⁷ Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5755; FF **2009** 7737).

³⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

¹ Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

² Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.³⁷⁹

Art. 117a³⁸⁰ Violazione degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti

¹ Chiunque viola intenzionalmente l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l'obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 118 Inganno nei confronti delle autorità

¹ Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore:

- a. ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
- b. ha agito per un'associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.

³⁷⁹ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

³⁸⁰ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 733; FF **2016** 2621).

Art. 119 Inosservanza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

¹ Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'autore:

- a. può essere immediatamente allontanato od espulso;
- b. si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.

Art. 120 Altre infrazioni

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10–16);
- b. senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38);
- c. senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);
- d. disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32, 33 e 35);
- e. viola l'obbligo di cooperare all'acquisizione dei documenti d'identità (art. 90 lett. c);
- f.³⁸¹ viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 85a capoverso 2 o non ne osserva le condizioni (art. 85a cpv. 2 e 3);
- g.³⁸² si oppone ai controlli degli organi di controllo di cui all'articolo 85a capoverso 4 o li rende impossibili.

² Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione della presente legge.

³⁸¹ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

³⁸² Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 6521, **2018** 3171; FF **2013** 2045, **2016** 2471).

Art. 120a a 120c³⁸³**Art. 120d**³⁸⁴ Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d'informazione visti

Chi tratta dati personali del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d è punito con la multa.

Art. 120e³⁸⁵ Perseguimento penale

¹ Le infrazioni di cui agli articoli 115–120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.

² ...³⁸⁶

Sezione 2: Sanzioni amministrative³⁸⁷**Art. 121**³⁸⁸ Messa al sicuro e confisca di documenti

¹ Conformemente alle istruzioni della SEM, le autorità e i servizi amministrativi possono confiscare i documenti di viaggio e d'identità falsi o falsificati, nonché i documenti di viaggio e d'identità autentici se vi sono indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all'avente diritto.

³⁸³ Introdotti dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU **2008** 5407; FF **2007** 7149). Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), con effetto dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³⁸⁴ Introdotta dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU **2008** 5407; FF **2007** 7149). Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU **2010** 2063, **2011** 4449, **2014** 1; FF **2009** 3629).

³⁸⁵ Introdotta dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

³⁸⁶ Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), con effetto dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³⁸⁷ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503).

² La confisca o la riconsegna secondo il capoverso 1 è possibile anche se vi sono indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d'identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

³ Sono considerati documenti d'identità ai sensi del capoverso 1 i documenti di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dello straniero.

Art. 122 Violazioni commesse dai datori di lavoro³⁸⁹

¹ L'autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.

² L'autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.

³ Le spese non coperte occasionate all'ente pubblico dal sostentamento, dall'infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l'intenzione di assumerlo.

Art. 122a³⁹⁰ Violazioni dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

¹ Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l'importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

² Una violazione dell'obbligo di diligenza è presunta se l'impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l'entrata.

³ Non vi è violazione dell'obbligo di diligenza se l'impresa di trasporto aereo:

a. dimostra che:

1. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile,
2. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero,
3. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati,

³⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti; o

b. rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.

Art. 122b³⁹¹ Violazioni dell'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

¹ Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l'obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l'importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

² Una violazione dell'obbligo di comunicazione è presunta se l'impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

³ Non vi è violazione dell'obbligo di comunicazione se l'impresa di trasporto aereo dimostra che:

- a. nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o
- b. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.

Art. 122c³⁹² Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo

¹ Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l'obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all'estero.

² La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.

³ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968³⁹³ sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:

- a. in caso di violazione dell'obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell'entrata;

³⁹¹ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³⁹² Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

³⁹³ RS **172.021**

- b. in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all'articolo 104 capoverso 1.

Capitolo 17: Emolumenti

Art. 123

¹ Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

² Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti federali e l'ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

³ I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.

Capitolo 18: Disposizioni finali

Art. 124 Vigilanza ed esecuzione

¹ Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge.

² I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 125 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 126 Disposizioni transitorie

¹ Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.

² La procedura è retta dal nuovo diritto.

³ I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.

⁴ Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

⁵ L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

⁶ Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003³⁹⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 126a³⁹⁵ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi³⁹⁶

¹ Se, prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l'allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l'articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998³⁹⁷, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l'allestimento di un conteggio finale.

³ Fatti salvi i capoversi 1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli articoli 85–87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.

⁴ Fatti salvi i capoversi 5–7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 LAsi permangono.

⁵ Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell'ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall'arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l'integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

⁶ Alle procedure secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 2003³⁹⁸, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente.

⁷ Se l'ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in

³⁹⁴ RS **142.51**

³⁹⁵ Introdotto dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4745, **2007** 5573; FF **2002** 6087).

³⁹⁶ RS **142.31**

³⁹⁷ RU **1999** 2262

³⁹⁸ RU **2004** 1633

giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.

Art. 126b³⁹⁹ Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2009

Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale visti, gli articoli 190c e 120d hanno il tenore seguente:

...⁴⁰⁰

Art. 126c⁴⁰¹ Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

I procedimenti penali amministrativi per violazione dell'obbligo di diligenza o di comunicazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente legge sono continuati secondo il diritto previgente.

Art. 126d⁴⁰² Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi

¹ Per i richiedenti l'asilo la cui domanda d'asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.

² Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2^{bis} e 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi⁴⁰³ nella loro versione anteriore.

Art. 127 Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen

Con l'entrata in vigore degli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen i seguenti articoli della presente legge sono adattati come segue:

...⁴⁰⁴

³⁹⁹ Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

⁴⁰⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU **2010** 2063.

⁴⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

⁴⁰² Introdotto dal n. I dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3101, **2018** 2855; FF **2014** 6917).

⁴⁰³ RS **142.31**

⁴⁰⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2007** 5437.

Art. 128 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2008⁴⁰⁵

Art. 92–95 e 127: 12 dicembre 2008⁴⁰⁶

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012⁴⁰⁷

¹ Fatto salvo il capoverso 2, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

² L'articolo 83 capoversi 5 e 5^{bis} della presente legge non è applicabile alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge.

³ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge, i gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione gli alloggi presso gli aeroporti secondo l'articolo 95a.

⁴⁰⁵ DCF del 24 ott. 2007.

⁴⁰⁶ Art. 2 lett. a dell'O del 26 nov. 2008 (RU **2008** 5405).

⁴⁰⁷ RU **2013** 4375 5357; FF **2010** 3889, **2011** 6503

*Allegato I*⁴⁰⁸
(art. 2 cpv. 4 e 64a cpv. 4)

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004⁴⁰⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. Accordo del 26 ottobre 2004⁴¹⁰ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Accordo del 17 dicembre 2004⁴¹¹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. Accordo del 28 aprile 2005⁴¹² tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴¹³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁴⁰⁸ Introdotto dal n. III cpv. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c; FF **2007** 7149).

⁴⁰⁹ RS **0.362.31**

⁴¹⁰ RS **0.362.1**

⁴¹¹ RS **0.362.32**

⁴¹² RS **0.362.33**

⁴¹³ RS **0.362.311**

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004⁴¹⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004⁴¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴¹⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴¹⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

⁴¹⁴ RS 0.142.392.68

⁴¹⁵ RS 0.360.598.1

⁴¹⁶ RS 0.142.393.141

⁴¹⁷ RS 0.142.395.141

*Allegato 2*⁴¹⁸
(art. 125)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 26 marzo 1931⁴¹⁹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...⁴²⁰

⁴¹⁸ Originario all.

⁴¹⁹ [CS **1** 117; RU **1949** 225, **1987** 1665, **1988** 332, **1990** 1587 art. 3 cpv. 2, **1991** 362 n. II 11 1034 n. III, **1995** 146, **1999** 1111 2253 2262 all. n. 1, **2000** 1891 n. IV 2, **2002** 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, **2003** 4557 all. n. II 2, **2004** 1633 n. I 1 4655 n. I 1, **2005** 5685 all. n. 2, **2006** 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, **2007** 359 all. n. 1]

⁴²⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU **2007** 5437.

